

La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell'illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61

La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell'illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61

Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilita?.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61